



COMUNE DI CORCIANO

(Provincia di Perugia)

Autocertificazione: Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Per semplificare i rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione sono state introdotte alcune norme che prevedono che i **documenti di identità** e le **dichiarazioni con firma non autenticata** spesso possono **sostituire i normali certificati**.

Con l'**autocertificazione**, una semplice **dichiarazione con firma non autenticata**, chiamata: "**dichiarazione sostitutiva di certificazione**" (v. link *Moduli*) si possono dichiarare:

- **data e luogo di nascita;**
- **residenza;**
- **cittadinanza;**
- **godimento dei diritti civili e politici;**
- **stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;**
- **tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;**
- **stato di famiglia;**
- **esistenza in vita;**
- **nascita dei figli;**
- **decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;**
- **iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni, associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;**
- **appartenenza a ordini e collegi professionali;**
- **titolo di studio, esami sostenuti;**
- **qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;**
- **situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi altro dato presente nell'anagrafe tributaria; qualità di vivente a carico; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;**
- **stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente, casalinga;**
- **qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;**
- **tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;**
- **di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;**
- **di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.**

Per **certificare** i dati relativi a **cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile, residenza** è sufficiente esibire un **documento di riconoscimento**. La registrazione dei dati avviene mediante la fotocopia non autenticata del documento stesso. Se il documento non è più valido l'interessato deve



COMUNE DI CORCIANO

(Provincia di Perugia)

dichiarare, a margine della fotocopia, che i dati contenuti nel documento non sono variati dalla data del rilascio.

Non sono sostituibili con l'autocertificazione: certificati **sanitari**, certificati di **origine** e **conformità** alle norme comunitarie, **brevetti** e **marchi**.

L'autocertificazione deve essere **compilata di proprio pugno** e **presentata, personalmente o da altra persona** all'amministrazione ricevente, accompagnata da una **fotocopia del documento d'identità**, senza la necessità di rivolgersi all'ufficio anagrafe.

Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi **non possono richiedere** ai cittadini e alle imprese la produzione di certificati; tali richieste costituiscono **violazioni dei doveri d'ufficio**, come pure la **mancata accettazione dell'autocertificazione**.

Infatti, le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti:

- ad **accettare**, al posto dei certificati, la **“dichiarazione sostitutiva di certificazione”** (autocertificazione) sottoscritta dall'interessato;
- ad **acquisire d'ufficio**, al posto dei certificati, le **relative informazioni**, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

La Pubblica Amministrazione deve effettuare idonei **controlli sulla veridicità della dichiarazione** resa dal cittadino; oltre alle **sanzioni penali**, la dichiarazione **falsa** comporta anche la **decadenza dei benefici** derivanti dal provvedimento adottato.

Il pubblico ufficiale deve accettare l'autocertificazione **di chi non sa o non può firmare**, ma è **in grado di intendere e volere**, dopo averne accertata l'identità.

L'autocertificazione di chi ha un **temporaneo impedimento per problemi di salute**, è resa dal **coniuge** o, in sua assenza, dai **figli** o, in mancanza di questi, da altro **parente** fino al terzo grado, davanti ad un pubblico ufficiale che deve accertare l'identità della persona.

Possono presentare autocertificazione anche i **cittadini comunitari** e i **cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea**, purché **regolarmente soggiornanti in Italia**, ma **solo per attestare qualità e fatti certificabili** da soggetti **pubblici italiani**.

Quello che segue è un elenco (necessariamente incompleto) dei soggetti che sono tenuti ad accettare la “dichiarazione sostitutiva di certificazione”

Organi ed Enti periferici dello Stato

- Uffici del Governo (ex Prefetture)
- Questure
- Commissariati
- Amministrazioni degli Istituti di Prevenzione e di Pena
- Centro Servizi Amministrativi (CSA)

Enti territoriali

- Regioni
- Province
- Comuni
- Circoscrizioni
- Aree metropolitane
- Consorzi di Comuni
- Comunità Montane
- Aziende Locali che gestiscono pubblici servizi

Ordini e Collegi Professionali

Enti costituiti in forma societaria che gestiscono servizi pubblici

- Ente Poste Italiane (non per il Bancoposta)
- ENEL



COMUNE DI CORCIANO

(Provincia di Perugia)

- *Trenitalia*
- *Gestori telefonici*
- *Trenitalia (Ferrovie dello Stato)*
- *Divisioni di banche che gestiscono attività di Tesoreria*

Cosa fare se non viene accettata l'autocertificazione: il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che non ammette l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla **incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 c.p. e rischia di essere punito per omissione o rifiuto di atti d'ufficio.**

Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è il responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica; inoltre è necessario il numero di protocollo della stessa e il tipo di procedimento attribuito. Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per iscritto, le ragioni del mancato accoglimento dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà segnalando anche, per conoscenza il tesserino e gli estremi della pratica al "Comitato provinciale della pubblica amministrazione" presso la prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l'autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Funzione Pubblica – Roma. La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro trenta giorni dalla data della richiesta, il pubblico ufficiale o l'incaricato non compie l'atto e non risponde per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per le sanzioni previste. Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta.